

STATUTO

Art. 1

Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), d'ora innanzi "CTS", è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE MARITTIMA AMMIRAGLIO MICHELAGNOLI".

La fondazione ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), ottenuta l'iscrizione nel registro Unico degli Enti del Terzo Settore, assumerà la denominazione

"FONDAZIONE MARITTIMA AMMIRAGLIO MICHELAGNOLI - Ente del Terzo Settore"

in forma abbreviata

"FONDAZIONE MARITTIMA AMMIRAGLIO MICHELAGNOLI ETS"

e farà uso di tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

La Fondazione ha sede in Taranto alla via C. Nitti n. 7. Con delibera del Consiglio Generale potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune, dando comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

La fondazione ha durata indeterminata.

Art. 4

La Fondazione non ha finalità di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

La Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e delle attività di interesse generale, la Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni iniziativa di natura educativa, sociale economica e culturale, con specifico interesse alla promozione della cultura del mare e alla conoscenza del mondo marittimo e navale, oltre che per i problemi del mare, e per la scienza, la tecnica e l'arte navale, prefiggendosi la finalità di realizzare e gestire a Taranto, importante base navale e porto commerciale, un museo marittimo che raccolga documenti, opere e cimeli degni di nota storica, culturale e tecnica, relativi alla marina militare e mercantile, alla marineria in generale ed all'ambiente marino, nonché di creare a sostegno delle sezioni del museo, della banche dati, dei laboratori di ricerca e dei centri di formazione, utilizzando preferibilmente la tecnologia dell'informazione (informatica, telematica e sistemi audio-visivi); all'uopo la Fondazione di propone di divenire un polo di riferimento e di coordinamento delle istituzioni di ricerca scientifica operanti nella provincia di Taranto e per studiosi ed operatori nei settori di competenza, anche al fine di porsi come organismo aggregatore e propulsore di conoscenze, in grado di trasmettere impulsi culturalmente, economicamente e socialmente stimolanti nel settore marittimo e navale.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti. A tal fine, è demandata all'organo amministrativo l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e dei criteri citati.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per la realizzazione delle proprie attività, la Fondazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. La Fondazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

La Fondazione persegue il proprio scopo sia direttamente o indirettamente attraverso il finanziamento e/o la collaborazione con altri enti o persone giuridiche nelle quali essa abbia una partecipazione, con altri enti privati e pubblici, italiani ed esteri.

Per raggiungere i propri scopi la Fondazione assume le più opportune iniziative comprese quelle di erogare finanziamenti, borse, premi di studio, contributi, organizzare corsi di formazione e perfezionamento, convegni, seminari, nonché quelle di pubblicazione, nel rispetto della normativa di settore, di prodotti editoriali, nonché potrà avvalersi dell'attività prestata da volontari.

Sempre al fine del conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, inoltre, potrà gestire e coordinare fondi, lasciti e contributi indirizzati alla Fondazione medesima nell'espletamento delle proprie attività.

La Fondazione, per il perseguimento degli scopi di cui ai punti precedenti, può eseguire operazioni mobiliari ed immobiliari in Italia ed all'estero coerenti con gli scopi sopra descritti ed in genere compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che comunque concorrano al raggiungimento dei propri fini.

Art. 5

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopradette finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale.

Il Patrimonio è costituito, nel rispetto dell'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- dalla dotazione iniziale;
- dai beni immobili e mobili, contributi, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o di enti privati o pubblici (ivi comprese le Istituzioni italiane, estere o comunitarie), espressamente destinati ad incremento del Patrimonio della Fondazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione e da ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione

E' in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o redditi a favore dei Fondatori.

Per le obbligazioni dell'Ente la Fondazione risponde soltanto col proprio patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, sostenitori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Generale;
- il Presidente;
- il vice Presidente;
- il Segretario
- il Tesoriere;
- Direttore Generale;
- Comitato Scientifico;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato.
- il Comitato Esecutivo, ove nominato;
- i Sostenitori.

Art. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Generale che è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile.

Al Consiglio Generale compete di:

- nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il vice Presidente, il segretario e il tesoriere e disporne la revoca;
- nominare ove lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo e disporne la revoca dei suoi membri;
- nominare l'organo di controllo e disporne la revoca dei suoi membri;
- nominare ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la

revoca;

- nominare il Direttore Generale;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- gestire la Fondazione in ogni suo aspetto, compiendo qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione della Fondazione;
- approvare il bilancio di esercizio entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- deliberare la trasformazione., la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Il Consiglio Generale si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio Generale, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Generale è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il numero e i componenti del Consiglio Generale sono nominati dall'organo amministrativo uscente. Ciascun fondatore e/o sostenitore ha diritto alla nomina di un componente del Consiglio Generale.

I membri del Consiglio durano in carica per un triennio, e sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Generale si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Generale fa luogo alla sua cooptazione.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

Tutti i componenti del Consiglio Generale devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza;

b) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non essere legati all'ente da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trasmettendo annualmente la documentazione richiesta ed aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio può delegare propri poteri al Presidente, al Vice-Presidente, al Comitato scientifico e al Direttore ed anche o affidare incarichi speciali a suoi membri.

Il Consiglio con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti può deliberare le modifiche al presente statuto e lo scioglimento della Fondazione.

Art. 8

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne facciano richiesta motivata più della metà dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione si effettuerà con lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno otto giorni prima della data della adunanza al domicilio di ciascun componente il Consiglio Generale; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello della data della riunione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Generale si tengano per audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica. Salvo diversa disposizione del presente statuto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte in apposito libro e ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Egli è anche Presidente del Consiglio Generale.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale col voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. Dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale della Fondazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale, esercita i poteri delegati dal Consiglio ed ha facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, pubblici e privati.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Generale, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro quarantacinque giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vice-Presidente o ad altro componente del consiglio stesso, previo rilascio di apposita autorizzazione, procura o delega del Presidente stesso.

Art. 10

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Generale tra i componenti del medesimo Consiglio Generale, ed affiancano il Presidente nello svolgimento delle funzioni del suo mandato.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Generale.
- b) la tenuta e la redazione dei libri sociali.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) curare la gestione della cassa della Fondazione e tenere idonea contabilità;
- b) effettuare verifiche contabili e controllare la tenuta dei libri contabili;
- c) predisporre dal punto di vista contabile la bozza di bilancio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Generale.

Art. 11

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Generale e resta in carica per tre anni e può essere riconfermato.

Il Direttore Generale è responsabile verso gli organi statutari della gestione operativa ed amministrativa della Fondazione.

In particolare il Direttore Generale:

- collabora col Presidente del quale attua le disposizioni

e gli indirizzi programmatici;

- possiede tutti i poteri attinenti all'esecuzione delle attività di ordinaria amministrazione della Fondazione;
- provvede all'organizzazione, alla direzione degli uffici della Fondazione ed al buon andamento dei servizi;
- propone le soluzioni o i provvedimenti che ritiene utili per il perseguimento dello scopo statutario;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Generale;
- coordina le attività dei gruppi di lavoro;
- mantiene continuamente informato il Presidente, in accordo con le direttive degli organi statutari, sugli affari della Fondazione e cura i necessari contatti con i Sostenitori e con gli organismi pubblici e privati che partecipano alle attività della Fondazione medesima;
- svolge un ruolo di collegamento con gli Enti, adoperandosi, con l'ausilio degli organi competenti e dei gruppi di lavoro, principalmente per la realizzazione e la gestione delle sedi, mostre, musei e manifestazioni, nonché delle iniziative, in generale, da organizzare in linea con lo scopo statutario;
- dirige il museo marittimo in accordo con apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Art. 12

Il Comitato scientifico, nominato dal Consiglio Generale, è composto da un Presidente del Comitato scientifico stesso e da altri membri nel numero stabilito dal Consiglio Generale.

Il Comitato scientifico propone al Consiglio Generale i programmi e le iniziative della Fondazione; provvede all'espletamento del programma di massima approvato dal Consiglio Generale, adotta tutti i provvedimenti di carattere ordinario necessari per il perseguimento degli scopi statutari e ne verifica i risultati.

Il Comitato resta in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio provvede alla sostituzione di suoi componenti in caso di loro cessazione e può anche durante il mandato del Comitato Scientifico aumentarne i componenti provvedendo alle relative nomine.

Il Comitato Scientifico determina le modalità per il proprio funzionamento.

Può istituire, di iniziativa propria o su richiesta del Consiglio Generale, Commissioni più ristrette a carattere consultivo chiamandone a far parte anche soggetti che non fanno parte del Comitato Scientifico stesso.

Art. 13

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili.

Il Consiglio Generale può nominare anche un organo di

controllo monocratico.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte del Consiglio Generale l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

L'organo di controllo, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Fondazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Generale, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare al Consiglio Generale .

L'organo di controllo opera ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, l'organo di controllo deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 14

Il Consiglio Generale nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'organo di controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Se l'organo di controllo esercita anche la funzione di revisore legale del bilancio, allora deve essere interamente formato da revisori legali iscritti.

Art. 15

Sono accolti, per decisione del Consiglio Generale in qualità di sostenitori, enti pubblici e privati i quali condividendo le finalità della Fondazione vogliano contribuire alla loro realizzazione fornendo apporti economici di particolare rilievo e/o servizi di particolare qualità. I sostenitori, unitamente ai fondatori, partecipano, quale organo di indirizzo, all'attività della Fondazione attraverso apposite riunioni indette a carattere consuntivo o informativo che vengono convocate qualora il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un quarto dei medesimi sostenitori. I sostenitori, unitamente ai fondatori, sono informati periodicamente e tempestivamente sull'attività svolta e da svolgere. Essi possono essere invitati a collaborare nella realizzazione di specifiche attività ed iniziative indette a cura della Fondazione.

Art. 16

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere

approvato dal Consiglio Generale nei termini di legge.

Utili e avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per scopi istituzionali e per attività ad essi connesse. E' vietato distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che questo non sia imposto dalla legge o sia effettuato a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, per statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Art. 17

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, D.lgs. 117/2017, la fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale,
- b) il libro delle adunanze dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri anzidetti, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli organi della fondazione, ivi inclusi i singoli Consiglieri e membri dell'Organo di Controllo hanno diritto in ogni tempo di esaminare i libri sociali, anche tramite tecnici di loro fiducia, e di estrarne copia.

Art. 18

La Fondazione si estingue qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità.

Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio Generale nomina un liquidatore, che potrà essere scelto tra i suoi componenti.

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio della Fondazione, previ gli adempimenti di legge, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto, sussistendone i presupposti prescritti dalle vigenti norme di materia, ad altri enti operanti in identico o analogo settore.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to: RICCIARDELLI Fabio, Angelo TURCO Notaio.